

Tribunale di Massa

COMUNE DI MASSA
23 AGO. 1997
4 H 15

Causa civile n° 706/95, promossa dai Signori Fiaschi Pasquale e Gentili Paola, difesi dall'Avv. L. Bernacca, con consulenza tecnica del Attre Geom. Alfonso Molinari, contro i Signori Viola Elio, Viola Antonia e Tabbiani Maria Paola, difesi dall'Avv. Mario Triglia, con consulenza tecnica dell'Ing. ve. Livano Geronzi, C.T. Dott. Laghezza.
Relazione del C.T.U. nel tentativo di composizione e bonaria tra le parti della lite in oggetto.

Luigi G. S.
Tabbiani Maria Paola
Geronzi Livano

Premetto che:

all'udienza del 27/6/1996, lo scrivente geometra Pietro Sestetti, n.a Carrara il 29/6/1935, ivi residente in Via Bellini n. 8, accettava l'incarico di C.T.U. alla causa giudicata in epigrafe;

Luola Antonina
Fiorini Tarpom
Gentili Paola

— dopo aver prestato il giuramento di voto e dato atto, unitamente al sottoscritto C.T.U. il seguente incarico già definito all'udienza del 30/4/1995, e precisamente:
«Esaminati gli atti di causa, accertati e descritti le opere dei contendere, ovvero i muri in contestazione non solo realizzati dai convenuti o confine con i mappele n° 168, 170, 172, 174, 175, 176 e 908 di proprietà degli attori, redigendo ampia e dettagliata planimetria della zona ma anche delle sezioni attimetriche per la dimostrazione delle scarpe e

Luola Antonina
Fiorini Tarpom
Gentili Paola

dei dislivelli, nei punti più interessanti e rilevanti della zona fissa, anche con reperti fotografici.

2) Riferisce in particolare sulle caratteristiche tecniche dei muri eseguiti e da eseguire, le loro dimensioni e le date della loro realizzazione con particolare rilievo alle autorizzazioni amministrative (se esistenti) sia del Comune di Carrara sia del Genio Civile di Massa, per quanto attiene al rispetto della normativa vigente anche "antidismica" ove applicabile ed ai fini della sicurezza, sempre in relazione a norme applicabili al caso specifico.

3) Dice se sussistono le violazioni denunciate dagli attori sulle modificazioni delle scarpate naturali (ante e post-lavori in questione); sulla eventuale destinazione dei muri a contenimento delle colture per ricavarvi un soprattutto l'innalzamento artificiale dell'area pertinenziale scoperta annessa al fabbricato dei convenuti; sulla esistenza e funzione dei fori di scarico (e dimensioni) nei muri, costituenti o meno ingiusta improprietà di servitù (ex art. 913 c.c.) in danno della sottostante proprietà attorea; in dettaglio accerti se quelle tipiche opere rispettano o meno nelle norme sulle distanze dai confini.

ni are applicabili e degli strumenti urbanistici generali e particolari, per essere state realizzate tra terreni a differente indirizzo.

4) Accerti altresì il pregiudizio che potrebbe subire il fabbricato degli attori da eventuali violazioni di norme di legge e/o regolamento che i convenuti ⁽¹⁾ avrebbero potuto in essere nella realizzazione del muro di contenimento; quantifichi in caso affermativo ogni risarcimento danni in favore degli attori.

5) Riferisca, altresì, se le opere che i convenuti hanno realizzato ed intendono realizzare siano necessarie ed utili per la sicurezza dei confinanti e della stessa proprietà dei convenuti.

6) Esponea infine il C.T.U. tentativo di compimento bonario della vertenza, sia preliminarmente sia al compimento delle opere peritali; in caso negativo ne riferisca i motivi in sede di relazione di perizia.

che nei termini e data prefissati in udienza (ore 15 del 3/4/96) hanno avuto inizio le operazioni peritali, alle quali, oltre al C.T.U. sono intervenuti

i signori Fiaschi/Gentili (Attori) con il C.T.P. Dott. Geo. A. Molinari e i signori Viole/Trattiani (Convenuti) col C.T.P.

Ing. S. Geronzi, tutto ciò premesso, il C.T.U. riferisce

risce sul tentativo di conciliazione:

Fin dal primo sopralluogo, fissato in udienza, e dopo diversi incontri effettuati tanto sul luogo del contendere e nei rispettivi uffici dei tecnici di parte e del medesimo, il sottoscritto ha illustrato le reali possibilità di addivenire ad una composizione bonaria. Avendo preso atto della disponibilità delle parti in causa di definire la lite, è stato fissato in comune accordo anche con i CTP, di riunirsi presso l'abitazione dei figg.ri Triacchi/Gentili per il giorno 14 Settembre 1996 alle ore 9.00 allo scopo di ufficializzare le partizioni sagliate in precedenza. A questa riunione sono presenti oltre al C.T.U. geom. Ettore Tretti, i figg.ri e C.T. di parte, le parti personalmente ed i rispettivi procuratori, e dopo una breve discussione tra le parti si concludono le stesse concordie sui reciproci scatti de ricanti da una conciliazione, le stesse hanno raggiunto il seguente accordo:

- 1) Le parti convengono di compensare le spese tecniche e legali, ivi compreso quelle del C.T.U. e necessarie.
- 2) Le parti riconoscono la legittimità dello stato di fatto di tutte le opere fino ad oggi realizzate nelle rispettive proprietà (muri e fabbricati).
- 3) Il confine fra le rispettive proprietà, corrispon

dente alla linea rossa raffigurata nella planimetria allegata al presente verbale, e che sottostituisce dalle parti, ne costituisce parte integrante.

4) del confine, di cui alla voce n. 3, verrà realizzato dai signori Viola-Fabbiani, a loro cura e spese, un nuovo muro in c.a., che viene individuato a partire dallo estremo spigolo verso Fiaschi-Gentili con arretramento di cm. 90 (novanta) a squadra sull'esistente, fino a raggiungere il bagno Fiaschi-Gentili, lasciando una intercapedine di cm. 40 (quaranta) parallelamente al bagno stesso con chiusura sul muro delimitante la proprietà Viola-Fabbiani sulla strada comunale. —

Atto muro, oltre ad avere un'altezza sufficiente a raggiungere la quota di livello del piazzale Viola-Fabbiani, attualmente esistente in battuto di cemento, verrà realizzato usufruendo l'appoggio della zoccola esistente, se tecnicamente possibile, sia in prossimità del bagno Fiaschi-Gentili. Atto muro dovrà servire ai signori Viola-Fabbiani al contenimento di terreno per livellarlo alla quota sopra descritta, e verrà sormontato da paletti in ferro e rete metallica o altra idonea recinzione, previa la costruzione di un banchetto di cm. 10 (dieci), ad impedire la tracimazione della normale acqua piovana. —

5) All'interno dei nuovi muri che verranno realizzati dai

Sig.ri Viola-Fabbiani, questi si impegnano a eseguire
se le normali acque piovane nella loro proprietà
con idonee opere di drenaggio, senza realizzare fori di
scolo.

Il Sig.ri Fiorchi-Gentili potranno, dopo il rialzo
20 del sopradetto muro, tagliare il muro su stra-
da che delimita la stiviera di terreno per em. 100.

Le parti affidano l'incarico al C.T.U. di dirimere
eventuali controversie che dovessero insorgere nel-
la esecuzione degli accordi contenuti nella pre-
sente conciliazione bonaria, che pertanto fa cessare
la materia del contendere.

(1) di cancella la parola "avrebbe".

Le parti incaricano il C.T.U. di informare il giudice
dell'arvenuto accordo che si impegnano ad osservare.

Viene data lettura della presente conciliazione.

Larrara Pi. 14 settembre 1996.

Fiorchi Pasquale / Viola Glisio

Gentili Paolo / Fiorchi Andrea

Fiorchi Maria Paolo

[Signature]

Mediatore

Il C.T.U.
[Signature]

Sc...


Dir...

no 1000

...



Fabbricato VIOLA



Punto esterno
VIOLA (esistente)

Nuovo Confine